

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 722}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 9 agosto 1972

Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio per la riscossione delle cambiali — prima della istituzione dell'ufficio unico protesti — veniva espletato dai singoli ufficiali giudiziari delle preture, tribunali e corti d'appello, ai quali le banche affidavano gli effetti non ritirati alla scadenza.

Nell'espletamento di questo servizio, gli ufficiali giudiziari si avvalevano dell'opera di impiegati interni e dei commessi autorizzati.

In seguito al sempre crescente sviluppo delle vendite rateali, il numero degli effetti cambiali andò a mano a mano aumentando, per cui gli ufficiali giudiziari dovettero provvedere all'assunzione di altro personale, sia per gli adempimenti interni dell'ufficio, sia per il recapito degli effetti da pagare al domicilio dei debitori; e ciò per la assoluta insufficienza numerica dei commessi autorizzati disponibili.

Sopraggiunta la legge 18 ottobre 1951, numero 1128, soltanto i commessi autorizzati potevano beneficiare d'essa, per entrare a far parte del personale dipendente dello Stato, mentre gli amanuensi, pur essendo meritevoli per aver fedelmente eseguito incarichi di fiducia e di responsabilità e pur avendo una lunga anzianità di servizio, rimasero esclusi.

Successivamente si rese d'altro canto necessaria l'assunzione di altri amanuensi rite-

nuti indispensabili per la integrazione del personale esistente, onde fronteggiare le nuove esigenze derivanti dagli obblighi sanciti dalle norme per il funzionamento di nuovi uffici.

Per l'ufficio unico protesti, in seguito alla nuova organizzazione relativa al servizio protesti cambiali, si dovettero impiantare numerosi cronologici, nonché altri registri indispensabili per il controllo ed il regolare andamento del nuovo servizio di riscossione e versamento delle cambiali, che si è rivelato molto complesso e gravoso per il volume degli effetti che pervengono all'ufficio unico protesti, specialmente alle scadenze di ogni fine mese. (In questa occasione tutto il personale rimane impegnato per circa tre giorni fino a tarda notte, in alcuni giorni fino al mattino successivo ininterrottamente; e ancora oltre per gli addetti alle casse e per i preposti al recapito degli effetti, venendo a mancare, al mattino, altro personale specializzato per sostituire quello che ha già lavorato per 24 ore consecutive. Ciò perché non è possibile staccare personale impegnato in altro lavoro).

Sembra, pertanto, evidente l'urgenza di procedere alla stabile sistemazione dei predetti amanuensi; e a ciò si tende con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli amanuensi degli uffici giudiziari, in servizio almeno da un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge, adibiti a mansioni di collaborazione amministrativa presso gli uffici unici protesti ed esecuzioni delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture, sono confermati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Primo Presidente della corte d'appello competente, ed assumono, previo giuramento con la formula prescritta per gli impiegati civili dello Stato, la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, prescindendo dal possesso del titolo di studio e dai limiti di età, in soprannumero all'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui all'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546.

ART. 2.

Il personale di cui alla presente legge continuerà ad essere adibito ai compiti istituzionali attualmente espletati.

ART. 3.

Gli ufficiali giudiziari in soprannumero di cui alla presente legge sono retribuiti dovendo ad essi una percentuale non superiore ai 9/10 dei fondi per le spese d'ufficio di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con l'articolo 17 della legge 11 giugno 1962, n. 546.

La retribuzione degli aiutanti ufficiali giudiziari in soprannumero non può eccedere il limite di cui all'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche, salvo l'eventuale integrazione sino ai limiti stessi, prevista da tale articolo.

ART. 4.

Al personale di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme relative agli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, alla legge 11 giugno 1962, n. 546 e alle altre norme vigenti.